



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281*sexies*, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 14246/2024 r.g.a.c.

TRA

Parte_1 (c.f.: *C.F._1* , elett.te dom.to
alla VIA TORREGGIANI 71/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso lo studio
dell'Avv. PAPPALARDO FLAVIA (c.f.: *C.F._2* dalla quale è rappr.to/a e
difeso/a in virtù di procura allegata all'atto di citazione

- ATTORE/RICE

E

CP_1 (c.f. *C.F._3*), quale titolare dell'impresa **NANCY
DI SCOLNIC MIRCEA** (c.f.: *P.IVA_1*), elett.te dom.to alla VIALE ANGELO MA-
SINI 12 40126 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CASAGRANDE FULVIA (c.f.:
C.F._4) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla com-
parsa di costituzione e risposta

- CONVENUTO/A

CONCLUSIONI:

parte attrice opponente

affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

*in via preliminare, accogliere le eccezioni sollevate da parte opponente, dichiarare valida la clau-
sola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto e, per l'effetto dichiarare la compe-
tenza della Camera arbitrale di Bologna;*

sempre in via preliminare, in subordine, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa da parte opposta per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità;

nel merito,

dichiarare non provata l'effettiva realizzazione delle opere di cui alle fatture allegate al procedimento monitorio ed in particolare, di quelle di cui è stata contestata l'esecuzione da parte oppo-
nente;

per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché illegittima e infondata in fatto e in diritto, nonché temeraria, e per l'effetto revocare e/o di-
chiarare nullo o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;

in ogni caso, condannare parte opposta al pagamento delle competenze professionali e delle spese del giudizio.

Parte convenuta opposta

1. rigettare integralmente l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2800/2024 del 23.07.2024, emesso dal Tribunale di Bologna, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;

2. confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero accertare e dichiarare il diritto della parte op-
posta al pagamento dell'importo non contestato e dovuto;

3. condannare la Parte_1 al pagamento in favore del conchiudente della somma capitale di cui alle fatture n. 19 del 18/04/2024 e n.27 del 21/05/2024 per un totale di euro 92.452,61 oltre interessi moratori, ai sensi del d. lgs. 231/2002, dalle scadenze indicate nelle fatture sino al saldo; nonché le spese della procedura di ingiunzione, già liquidate in € 1.520,00 per compenso ed € 406,50 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, e c.p.a. oltre accessori, e spese e competenze legali per la presente procedura come oltre.

4. condannare parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata al paga-
mento delle spese legali di parte convenuta;

5. con accertamento e liquidazione del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. accertare le re-
sponsabilità in capo al committente in ordine ai danni che la ditta Nancy ha subito in relazione all'inadempimento del contratto, per i finanziamenti che ha dovuto sostenere a causa del compor-
tamento contrattuale dello stesso committente, per il danno all'immagine in ordine alla asserita in-
capacità della ditta di portare a termine un incarico di prestazione d'opera e per gli ulteriori danni
subiti e subendi, anche in ordine alle anticipazioni di credito resesi necessarie

esclusivamente a causa dell'inadempimento del committente e conseguentemente, per tale via, accertare, quantificare e liquidare anche in via equitativa il danno subito dalla ditta Nancy per i continui ritardi nei pagamenti, che in via presuntiva si può quantificare nell'ordine di euro 30.000,00 o in quella migliore che verrà stabilita dal giudice.;

6. con ammissione di tutte le istanze istruttorie, ivi comprese quelle sopraggiunte quivi prodotte come conseguenza del comportamento di controparte : All.n.28 Certificato di vendita immobile All.n.29 Pagamenti su fatture per cantiere Villa Zena dopo la vendita di immobile - alba Trasporti All.n.30 Pagamenti su fatture per cantiere Villa Zena dopo la vendita di immobile – Deu Cons srl
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come da nota giudiziale che si deposita (All.n.31).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. L'eccezione di arbitrato sollevata dalla parte opponente è fondata e deve essere accolta, atteso che le domande e le eccezioni formulate dalle parti attengono all'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra le stesse e rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto, che deferisce ad arbitro unico la decisione di ogni controversia inerente al rapporto contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 808 c.p.c., la clausola compromissoria consiste nell'accordo con il quale le parti deferiscono ad arbitri la decisione di tutte o di determinate controversie future che possano insorgere tra loro in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, sottraendole alla cognizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 806 c.p.c., possono essere devolute ad arbitri le controversie che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
3. Le deduzioni svolte dalle parti, nonché le domande e le eccezioni da esse articolate, concernono l'adempimento del contratto di appalto e devono pertanto ritenersi comprese nell'ambito applicativo della clausola compromissoria. Esse non possono, dunque, essere esaminate nel presente giudizio, dovendo essere fatte valere nella sede arbitrale convenzionalmente prevista.
4. Tale conclusione discende sia dalla volontà espressa dalle parti nell'art. 12 del contratto, sia dall'art. 808-*quater* c.p.c., secondo cui, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. La disposizione recepisce un criterio interpretativo di favor per la competenza arbitrale, imponendo di attribuire alla clausola compromissoria, ove possibile, la portata più ampia coerente con il tenore dell'accordo.

5. Ne consegue che le questioni relative all'esecuzione del contratto e al suo esatto adempimento, devolute alla cognizione di questo Tribunale, rientrano nell'ambito applicativo della clausola compromissoria.

6. Non possono, inoltre, essere condivise le deduzioni della convenuta volte a sostenere l'inoperatività della clausola compromissoria in ragione del complessivo svolgimento del giudizio e, in particolare, del deposito delle memorie integrative ex d.lgs. n. 149/2022, dalle quali dovrebbe desumersi un asserito impulso delle parti alla trattazione della causa dinanzi al giudice ordinario e, quindi, una rinuncia tacita alla cognizione arbitrale.

7. La tesi non è persuasiva. L'eccezione di arbitrato rituale, come sopra ricostruita, integra una questione di competenza rimessa alla disponibilità della parte interessata, sicché essa deve essere proposta nel primo atto difensivo utile, a pena di decadenza. Una volta che tale eccezione sia stata tempestivamente sollevata, come nel caso di specie, la successiva articolazione delle difese nel rispetto delle scansioni processuali non può essere interpretata, di per sé sola, quale comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola compromissoria.

8. In altri termini, il deposito delle memorie successive alla costituzione non esprime una volontà abdicativa rispetto alla clausola arbitrale, ma costituisce esercizio delle facoltà difensive imposte dall'assetto processuale del giudizio ordinario già instaurato. Diversamente opinando, la parte che abbia ritualmente eccepito la competenza arbitrale sarebbe irragionevolmente posta dinanzi all'alternativa tra coltivare le proprie difese nel processo pendente, incorrendo nel rischio di vedersi opporre una rinuncia tacita all'arbitrato, ovvero astenersi dal difendersi, con pregiudizio del diritto di difesa.

9. Poiché la convenuta, costituendosi, non ha disconosciuto il contratto né la clausola compromissoria ivi contenuta, quanto alla sua esistenza, portata e sottoscrizione, la clausola deve trovare applicazione nel caso di specie.

10. Il tenore chiaro e ampio della clausola non lascia adito a dubbi circa la volontà delle parti di deferire alla cognizione arbitrale le controversie relative al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.

11. Ne consegue l'incompetenza del Tribunale di Bologna a pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni formulate dalle parti.

12. Sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema, infatti, si ritiene che lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra una questione di competenza.

In particolare, pronunciandosi sul tema, la Suprema Corte ha statuito che:

“L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cogni-

zione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione” (vedi Cass., Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013).

Con il menzionato arresto, all'esito di una rivisitazione complessiva dell'essenza dell'istituto, la Suprema Corte ha infatti ribaltato il precedente indirizzo espresso dalle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 527/2000, affermando che *"l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza"*.

Il principio è stato poi ripreso dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 23176/2015, ove si è precisato che *"anche prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 deve ritenersi che l'attività degli arbitri rituali abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza"*, e quindi ribadito nelle successive pronunce (vedi Cass. n. 16411/2021, Cass. n. 26810/2019, Cass. n. 29359/2018, Cass. n. 21924/2018).

13. Dalla riconduzione dell'eccezione di arbitrato rituale nell'alveo di quella di competenza discende che la sua proposizione debba avvenire, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo della parte convenuta, che nel giudizio ordinario di cognizione è costituito dalla comparsa di risposta e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -in cui, come è noto, la posizione processuale delle parti è invertita rispetto a quella sostanziale- va invece individuato nell'atto di citazione ex art. 645, comma 1, c.p.c., equivalente sotto il profilo contenutistico a una comparsa di risposta (cfr. Cass. n. 21672/2015, Cass. n. 22528/2006).

14. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la parte opponente ha proposto l'eccezione di arbitrato in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla prima difesa utile dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e la notifica del ricorso e del relativo provvedimento monitorio. L'eccezione di arbitrato è quindi tempestiva.

15. L'eccezione di arbitrato, tempestivamente proposta, comporta l'incompetenza del Tribunale adito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta CP_1, quale titolare dell'impresa Nancy di Scolnic Mircea, la quale ha introdotto il procedimento monitorio in relazione a una controversia devoluta alla cognizione arbitrale, rendendo ne-

cessaria la proposizione dell'opposizione al fine di far valere la clausola compromissoria. La revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di incompetenza del Tribunale, conseguenti all'accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'opponente, individuano pertanto nella parte opposta la parte sostanzialmente soccombente rispetto all'esito del giudizio.

La liquidazione è effettuata secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi, in ragione della natura assorbente della questione di competenza, della limitata attività istruttoria svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bologna a pronunciarsi sulla domanda proposta in via monitoria dalla parte opposta e sulla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, per essere la controversia devoluta alla decisione dell'arbitro unico previsto dall'art. 12 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 9 agosto 2022;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2800/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 23 luglio 2024 nell'ambito del procedimento n. R.G. 10452/2024;
- condanna CP_1, quale titolare dell'impresa Nancy di Scolnic Mircea, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Bologna, 19 giugno 2024

Il Giudice

dott.ssa Pierangela Congiu